COMMISSIONE VI

FINANZE

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disciplina del credito peschereccio di esercizio *(Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1666-*B*) 3

Rosini Giacomo, *Presidente* 3, 4

Fiorino Filippo, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 3

Umidi Sala Neide Maria 4

Vito Alfredo, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,40.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina del credito peschereccio di esercizio (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1666-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del credito peschereccio di esercizio », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 maggio 1988 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 luglio 1988.

Comunico che non è ancora pervenuto il parere vincolante della V Commissione bilancio, né quello della IX Commissione trasporti.

L'onorevole Vito ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

ALFREDO VITO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge sulla disciplina del credito peschereccio di esercizio, approvato in prima lettura dalla nostra Commissione, è stato modificato in tre punti dal Senato.

La prima modifica riguarda l'articolo 4, il quale, nel testo licenziato dalla Camera, equiparava la cambiale-pesca alla cambiale ordinaria; nel testo del Senato, alla cambiale-pesca vengono estese, se applicabili, le norme previste per la cambiale agraria, secondo un'ipotesi già avanzata durante la prima lettura.

La seconda modifica riguarda i consorzi di garanzia collettiva fidi. Ritengo che la norma introdotta dal Senato, prevedendo la stipula di convenzioni con istituti bancari, attenui i rischi e rafforzi la tutela patrimoniale delle imprese e delle cooperative di pesca. Viene inoltre previsto un contributo dello Stato a tali consorzi, con relativo onere finanziario.

Infine, l'ultima modifica è contenuta nel terzo comma dell'articolo 20, in base al quale le minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali, concesse con le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del nuovo testo dell'articolo 4, andranno in diminuzione delle disponibilità stabilite per il bilancio 1987 ed il bilancio triennale 1987-1989 dello stesso articolo 20.

In considerazione delle implicazioni finanziarie – a mio avviso, non molto rilevanti – che derivano dalle modifiche introdotte dal Senato, la V Commissione bilancio dovrà esprimere un parere vincolante sul disegno di legge al nostro esame.

In conclusione, sollecito una rapida approvazione del provvedimento sul credito peschereccio di esercizio, soprattutto considerando le aspettative e le esigenze del settore interessato.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore. Per l'approvazione del provvedimento occorre attendere soltanto la quantificazione delle minori entrate da parte del Mini-

stero delle finanze ed il parere vincolante della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Condivido le considerazioni svolte dal relatore: le modifiche introdotte dal Senato integrano opportunamente la normativa da noi approvata in prima lettura e comportano nuovi oneri così esigui da poter trovare facilmente la necessaria copertura. Pertanto, sottolineo l'opportunità di approvare rapidamente il provvedimento, prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Desidero, infine, sottoporre all'attenzione della Commissione la seguente osservazione: l'articolo 56 del nuovo testo unico sull'IVA, che riguarda il regime speciale per i produttori agricoli e va collegato all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ignora il regime speciale che il provvedimento al nostro esame introduce nel settore della pesca. Ne consegue che, una volta entrata in vigore la legge sul credito peschereccio di esercizio, il predetto testo unico andrà modificato.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

In attesa che la Commissione bilancio esprima il prescritto parere, rinvio a domani il seguito della discussione, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO